



Comune di Padova



PATTO DI COLLABORAZIONE

Patto di collaborazione per la realizzazione di interventi di cura e manutenzione ordinaria delle aree interne, esterne e delle aiuole del Cimitero di Granze di Camin, situato in via della libertà n. 247, C.A.P. 35047 Padova, ai sensi del Regolamento dei Beni Comuni, approvato con deliberazione di Consiglio comunale del Comune di Padova n. 103 del 25/10/2021,

TRA

Il COMUNE DI PADOVA, con sede in via Municipio n. 1, C.A.P. 35122, C.F. e P. IVA 00644060287, rappresentato ai fini del presente patto

- dal dott. Roberto Bardelle, in qualità di Responsabile dei Servizi Cimiteriali con A.S. del Settore Servizi Demografici, Cimiteriali e Quartieri,
- dal dott. Corrado Zampieri, in qualità di Funzionario E.Q.O. del Settore Gabinetto del Sindaco, i quali intervengono e agiscono esclusivamente per conto e nell'interesse del Comune di Padova, ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 64 dello Statuto del Comune di Padova,

E

il Sig. Diego Tono (C.F. [REDACTED]) in qualità di rappresentante del COMITATO SPONTANEO DI CITTADINI DI GRANZE DI CAMIN, d'ora innanzi denominato "proponente", autorizzato alla sottoscrizione del patto ai sensi dell'art. 4 del Regolamento dei Beni Comuni.

PREMESSO che:

- in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, l'art. 118, comma 4, della Costituzione affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica, quale è il Comune di Padova, il compito di favorire l'autonoma iniziativa della cittadinanza, singola o associata, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- l'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (Testo unico in materia di ordinamento degli enti locali) stabilisce che gli Enti locali sono chiamati a svolgere le proprie funzioni secondo il principio di sussidiarietà, anche per mezzo delle attività che possono essere adeguatamente esercitate attraverso l'autonoma iniziativa della cittadinanza e delle sue formazioni sociali, stante l'autonomia organizzativa degli Enti medesimi;
- l'art. 15, comma 1, dello Statuto del Comune di Padova prevede che l'azione del Comune si ispiri al principio di sussidiarietà orizzontale e favorisca le autonome iniziative della cittadinanza e delle sue formazioni sociali finalizzate al perseguimento dell'interesse generale della comunità nel rispetto dell'art. 3 del Titolo I;
- il Comune di Padova, in accoglimento di tale principio, con deliberazione del Consiglio comunale n. 103 del 25/10/2021 ha approvato il Regolamento dei beni comuni (d'ora innanzi: "Regolamento") che disciplina le forme di collaborazione tra la cittadinanza attiva e il Comune di Padova per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni;

- l'art. 6 del Regolamento definisce il patto di collaborazione (d'ora innanzi: "patto") lo strumento con cui il Comune e i soggetti proponenti concordano ciò che è necessario ai fini della realizzazione delle attività di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni, il cui contenuto va adeguato al grado di complessità degli interventi e alla durata concordati;
- l'Amministrazione ha individuato nell'Ufficio Diritti Umani e Partecipazione del Settore Gabinetto del Sindaco la struttura preposta al coordinamento tra la cittadinanza, gli Uffici e i Settori di competenza per quanto concerne l'instaurazione di meccanismi di amministrazione condivisa nella cura dei beni comuni;

DATO ATTO che il 30/03/2022 il proponente ha presentato in qualità di rappresentante del Comitato spontaneo di cittadini di Granze di Camin una proposta di collaborazione (Prot. n. 151713) per la cura e manutenzione ordinaria delle aree interne, esterne e delle aiuole del Cimitero di Granze di Camin e si riconosce nello spirito e nelle finalità del Regolamento di cui accetta le disposizioni, in quanto applicabili;

VISTE:

- la determinazione n. 2022/78/0147 del 10/05/2022 con la quale è stato approvato lo schema di patto di collaborazione per la cura e la manutenzione ordinaria delle aree interne, esterne e delle aiuole del Cimitero di Granze di Camin e la successiva sottoscrizione dello stesso (prot. n. 245590 del 20/05/2022) avente validità di dodici mesi a decorrere dal 19/05/2022;
- la determinazione n. 2023/78/0173 del 26/05/2023 con la quale è stato approvato il rinnovo della collaborazione per la cura e la manutenzione ordinaria delle aree interne, esterne e delle aiuole del Cimitero di Granze di Camin e la successiva sottoscrizione del relativo patto di collaborazione (prot. n. 264957 del 09/06/2023) avente validità di dodici mesi a decorrere dal 08/06/2023;

CONSIDERATA la volontà del Comitato spontaneo di cittadini di Granze di Camin e i pareri favorevoli del Settore Servizi Demografici, Cimiteriali e Quartieri e del Settore Gabinetto del Sindaco a proseguire la collaborazione e a provvedere al rinnovo del patto per una durata biennale;

VISTA la determinazione n. 2024/78/221 del 02/07/2024 con la quale è stato approvato lo schema di patto per il rinnovo della sopracitata collaborazione;

SI CONVIENE E PATTUISCE QUANTO SEGUE

1. OGGETTO DEGLI INTERVENTI E OBIETTIVI

In conformità alla proposta presentata al Comune di Padova in data 30/03/2022 (Prot. n. 151713), il presente patto ha per oggetto **l'attività di cura e manutenzione ordinaria delle aree interne, esterne e delle aiuole del Cimitero di Granze di Camin** situato in via della libertà n. 247, C.A.P. 35047 Padova.

Nello specifico, il Comitato spontaneo di cittadini di Granze di Camin si impegna a provvedere al mantenimento costante delle aree anzidette attraverso le seguenti attività:

- innaffiatura e cura delle fioriere;
- messa a dimora di piante ornamentali;
- estirpazione delle vegetazione infestante;
- mantenimento della pulizia all'interno del cimitero e nel parcheggio esterno;
- eventuale dipintura del muro di cinta del cimitero e altre superfici interne al cimitero;
- piccoli interventi di manutenzione.

Le attività possono essere realizzate esclusivamente durante l'orario di apertura del cimitero con la seguente cadenza:

- una volta al mese nel periodo autunnale e invernale,
- una volta ogni tre settimane nel periodo primaverile ed estivo.

I materiali necessari alla realizzazione dell'intervento sono già stati forniti a suo tempo dal Settore competente. La collaborazione è finalizzata alla realizzazione delle attività sopra descritte, a beneficio e nell'interesse della collettività, nella misura e per la durata indicate nei successivi punti.

2. DURATA, RINNOVO E CAUSE DI SOSPENSIONE O CONCLUSIONE ANTICIPATA

Il presente patto ha una validità di due anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato sottoscrivendo un nuovo patto che tenga in considerazione eventuali ambiti di miglioramento.

È dovere del proponente dare immediata comunicazione scritta e motivata al Comune di ogni eventuale sospensione o evento che possa incidere sulle azioni di cui al punto 1. È, altresì, facoltà del Comune concludere il patto in via anticipata per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o per sostanziali mutamenti delle condizioni esistenti al momento della sottoscrizione.

Ciascuna delle parti può recedere dal patto previo preavviso non inferiore di quindici giorni, mediante comunicazione scritta da far pervenire all'indirizzo benicomuni@comune.padova.it. Il recesso ha effettivo decorso a partire dal quindicesimo giorno dal ricevimento della comunicazione.

3. RECIPROCI IMPEGNI

In merito alla collaborazione e in ragione di specifiche competenze è stata nominata responsabile del procedimento l'arch. Carla Rampazzo, referente dell'Ufficio Tecnico Cimiteriale - Settore Servizi Demografici, Cimiteriali e Quartieri, alla quale spetta di verificare che venga rispettato quanto contenuto nel presente patto e che esercita le opportune forme di supporto alla sua attuazione.

Per la corretta realizzazione delle attività previste, le parti si impegnano a operare in accordo con i principi generali e le finalità di cui all'art. 3 del Regolamento.

Nello specifico il proponente, in nome e per conto di tutti i soggetti coinvolti, si impegna a:

- svolgere le attività previste al punto 1 nel completo rispetto delle indicazioni tecniche comunicate dall'Ufficio Tecnico Cimiteriale, adottando tutte le cautele necessarie per evitare incidenti di qualsiasi natura, a persone, cose o animali ed assumendo a proprio carico qualsiasi onere e responsabilità al riguardo, sino allo scadere del patto o alla risoluzione anticipata dello stesso;
- utilizzare con la dovuta cura e diligenza il materiale e le attrezzature eventualmente fornite dal Comune per la sola gestione delle attività previste, impegnandosi a non cederle ad altri, nemmeno a titolo gratuito, e a restituirle al momento della scadenza del presente patto, con esclusione dei beni di consumo o di uso strettamente personale;
- garantire lo svolgimento degli interventi nel rispetto di tutte le norme in materia di prevenzione, infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro ai sensi del d.lgs. n. 81 del 09/04/2008.

Il Comune si impegna a:

- fornire tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività di cui al presente patto;
- mettere a disposizione in forma gratuita le aree individuate;
- mettere a disposizione in forma gratuita, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento, i seguenti materiali necessari agli interventi: scope, rastrelli, palette, zappette, sacchi per l'immondizia, rotolo di nastro bianco/rosso ed i D.P.I., eventualmente ritenuti necessari in base alla tipologia degli interventi. In occasione dell'avvio dell'eventuale attività di dipintura, sarà fornito il materiale necessario (pittura murale, pennelli e/o rulli, teli di nylon);
- valutare gli adeguamenti necessari per rendere più efficaci le azioni previste nell'interesse della cittadinanza, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto delle priorità di intervento del Comune;
- dare informazione della sottoscrizione del patto attraverso i propri canali di comunicazione.

Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del Regolamento, la sottoscrizione di un patto non comporta in alcun modo la costituzione di un rapporto di lavoro con il Comune. Inoltre in conformità ai principi d'inclusività e apertura, le attività previste devono essere organizzate in modo tale da consentire che altre/i cittadine/i attive/i possano in qualsiasi momento richiedere di aggregarsi a un patto già stipulato.

4. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELL'ATTUAZIONE DEL PATTO

Con frequenza annuale a partire dalla sottoscrizione del patto, il proponente, in nome e per conto di tutti i soggetti coinvolti, si impegna a trasmettere alla responsabile del procedimento e all'Ufficio Diritti Umani e Partecipazione un resoconto sullo svolgimento delle attività di cui al punto 1, sugli obiettivi raggiunti, risorse impiegate ed eventuali criticità riscontrate, affinché ne venga verificato il buon andamento, la redditività civica e vengano effettuate valutazioni in merito a eventuali ambiti di miglioramento.

Attraverso i canali istituzionali di comunicazione il Comune informa la cittadinanza in merito alle attività di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni in corso.

5. ANALISI DEI RISCHI POTENZIALMENTE CONNESSI ALLE ATTIVITÀ DA REALIZZARE E MISURE DI FORMAZIONE, PREVENZIONE ED EMERGENZA DA METTERE IN ATTO

La natura dell'intervento proposto non comporta l'utilizzo di attrezzature e strumentazioni a uso professionale. Pertanto, non sono previsti rischi specifici per queste tipologie di attività. Si evidenzia, comunque, la necessità che venga sempre posta in essere con l'adozione di ogni cautela ed in particolare, con l'utilizzo di guanti specificamente adatti al contatto con terriccio e piante, in grado di fornire protezione anche agli avambracci e che non sia impiegato alcun tipo di sostanza chimica destinata a un utilizzo professionale. È esclusa ogni attività da svolgersi con utilizzo di scale, trabattelli ponteggi o altro.

Il proponente e tutti i soggetti coinvolti si impegnano a operare in conformità alle previsioni normative e tenendo conto delle informazioni fornite dall'Ufficio Tecnico Cimiteriale (vedi allegato 1) sulla base della valutazione dei rischi specifici esistenti negli ambienti oggetto degli interventi e delle misure di sicurezza, prevenzione ed emergenza da adottare per evitare incidenti di qualsiasi natura, a persone, cose o animali.

Il proponente si impegna a portare a conoscenza di tutti i soggetti coinvolti nelle attività quanto previsto dal patto e a vigilare affinché ne venga rispettato il contenuto.

6. REGOLAZIONE IN TERMINI DI RESPONSABILITÀ IN CASO DI DANNI A PERSONE O COSE, NECESSITÀ E CARATTERISTICHE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE

Il proponente, in nome e per conto di tutti i soggetti coinvolti, dichiara di aver ricevuto adeguata informazione circa le modalità operative indicate dall'Ufficio Tecnico Cimiteriale - riassunte nell'allegato 1 "foglio informativo" - in relazione alla tipologia di attività che si impegna a svolgere, al fine di operare nel rispetto della vigente legislazione in tema di prevenzione, sicurezza, protezione, salute e igiene del lavoro.

Il proponente e tutti i soggetti coinvolti rispondono personalmente degli eventuali danni causati per colpa o dolo, a persone o cose e al bene comune medesimo nell'esercizio della propria attività. Il Comune è, pertanto, esonerato da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni che dovessero derivare dal proponente e dai soggetti coinvolti.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 15 del Regolamento, la copertura assicurativa sarà attivata a favore del proponente e di tutti i soggetti coinvolti nelle attività indicate al punto 1 per la responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni connessi allo svolgimento delle stesse. La copertura relativa agli infortuni sarà attivata esclusivamente per i soggetti di età inferiore agli 80 anni. Il proponente si impegna a comunicare all'indirizzo email benicomuni@comune.padova.it i nominativi e l'età delle volontarie e dei volontari che partecipano alle attività di cui al punto 1, informando qualora vi siano nuove/i cittadine/i attive/i coinvolte/i nella collaborazione.

7. MODALITÀ DI GESTIONE DI EVENTUALI CONTROVERSIE EMERSE DURANTE LA COLLABORAZIONE

Ai sensi dell'art. 16 del Regolamento, qualora insorgano controversie di natura tecnica, amministrativa o giuridica tra le parti del patto, o tra queste ed eventuali terzi, è possibile tentare una conciliazione avvalendosi di un Comitato avente il compito di sottoporre alle parti una proposta di conciliazione di carattere non vincolante entro trenta giorni dalla richiesta. Il Comitato è composto da tre membri, di cui uno designato dai soggetti proponenti, uno dall'Amministrazione ed uno di comune accordo, oppure, in caso di controversie riguardanti soggetti terzi, un membro designato da parte di questi ultimi.

8. EVENTUALE AFFIANCAMENTO ALLE/AI CITTADINE/I ATTIVE/I DEL PERSONALE COMUNALE O DI ALTRE FIGURE CHE OPERANO A DIVERSO TITOLO A SERVIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE

Non è prevista alcuna attività di affiancamento nello svolgimento del compito proposto.

9. MODALITÀ PER L'ADEGUAMENTO E/O MODIFICHE DEGLI INTERVENTI CONCORDATI

Qualunque modifica o integrazione del presente, ivi compresa l'adesione da parte di nuovi soggetti, può avvenire con il consenso di tutti i soggetti contraenti e considerato il parere favorevole dell'Ufficio Tecnico Cimiteriale e del Settore Gabinetto del Sindaco in merito alla coerenza della proposta di modifica o integrazione che deve essere inviata all'indirizzo benicomuni@comune.padova.it.

10. CONDIZIONI CONSEGUENTI ALLA CONCLUSIONE DELLA COLLABORAZIONE

Alla scadenza naturale o anticipata del patto nulla è dovuto da parte del Comune a titolo di rimborso o indennizzo per le spese sostenute dal proponente e dagli altri soggetti aggregatisi alle attività. Nessuno specifico diritto maturerà a favore dei soggetti aderenti al patto che riconoscono con la sottoscrizione la propria partecipazione a titolo meramente collaborativo.

11. CAUSE E CONDIZIONI DI RISOLUZIONE O RECESSO PER INOSSERVANZA DEL REGOLAMENTO O DELLE CLAUSOLE DEL PATTO

Ai sensi dell'art. 16 del Regolamento, è facoltà del Comune risolvere unilateralmente il rapporto senza penali, né obbligo di indennizzo o ristoro, qualora il proponente o uno dei soggetti coinvolti nelle attività non rispettino le previsioni ivi concordate, contravvenendo a norme di legge o ad atti aventi forza di legge, oppure qualora trascurino di considerare adeguatamente le clausole del patto. Il recesso ha effettivo decorso a partire dal giorno dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Ufficio Diritti Umani e Partecipazione del Settore Gabinetto del Sindaco.

12. DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente patto, si rimanda all'osservanza del Regolamento.

Nell'ambito del periodo di sperimentazione del Regolamento, l'Amministrazione si riserva di adottare atti integrativi. Il patto deve essere interpretato e applicato nel senso più favorevole alla possibilità per i soggetti civici di partecipare alla cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni del Comune di Padova.

13. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)

Il Titolare del trattamento è il Comune di Padova, con sede in via del Municipio, 1 - 35122 Padova.

Email: servizicimiteriali@comune.padova.it - PEC: servizicimiteriali@pec.comune.padova.it

Dati di contatto del Responsabile protezione dati: dpo@comune.padova.it

BASE GIURIDICA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: Il Titolare tratta i dati personali identificativi da lei comunicati ai fini degli impegni reciprocamente assunti nel presente patto di collaborazione. Il trattamento dei dati è svolto ai sensi dell'art. 6 c. 1, lettera b) GDPR ed è necessario all'esecuzione di un contratto/patto di collaborazione di cui l'interessato è parte. Tutti i dati comunicati o che il Comune di Padova acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione dei rapporti contrattuali e precontrattuali con l'interessato, per adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali, regionali e regolamentari che disciplinano l'attività istituzionale del Comune di Padova ed eventualmente per salvaguardare i propri legittimi interessi connessi allo svolgimento dei rapporti.

La comunicazione dei dati personali è obbligatoria per l'esecuzione del contratto/patto di collaborazione di cui l'interessato è parte. La mancata comunicazione di tali dati comporta l'impossibilità di concludere il contratto/patto di collaborazione.

DIRITTI DELLE/DEGLI INTERESSATE/I: In qualità di interessato, lei può presentare al Comune di Padova un'istanza relativamente ai suoi dati personali:

- di accesso, per sapere se sia in corso un trattamento dei dati ed ottenere informazioni in merito;
- di rettifica, per garantirne la correttezza;
- di limitazione del loro trattamento, qualora gli stessi siano necessari per tutelare un suo diritto in sede giudiziaria;
- di opposizione al trattamento, che ha effetto solo qualora il Titolare del trattamento non debba obbligatoriamente proseguire lo stesso.

L'istanza può essere presentata direttamente al Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati. Qualora ritenga che il trattamento si svolga in violazione del GDPR, può proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali o all'Autorità di Controllo dello Stato Membro ove risiede o lavora.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO: I suoi dati sono trattati in forma cartacea e digitale nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 GDPR, ossia secondo correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza, riservatezza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento. Ad essi sono riservate tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ovvero al fine di prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti o non corretti e gli accessi non autorizzati.

È prevista la diffusione dei dati ottenuti relativi al presente patto di collaborazione nella pagina dedicata del sito istituzionale del Comune di Padova (<https://www.padovanet.it/informazione/cittadinanza-attiva-i-beni-comuni>). Non è previsto l'uso di trattamenti o processi decisionali automatizzati volti a profilare l'interessato e il trasferimento verso paesi terzi od organizzazioni internazionali. I dati, opportunamente anonimizzati, potranno essere utilizzati per fini statistici.

SOGGETTI DESTINATARI DEI DATI TRATTATI: I dati trattati dal Comune di Padova potranno essere comunicati al personale interno autorizzato al trattamento ed impegnato alla riservatezza. Potranno essere comunicati ad ulteriori soggetti esclusivamente in virtù di obblighi di legge.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI: Il Comune di Padova conserva i contratti/patti stipulati in modo permanente, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dell'art. 43 del d.lgs 7 marzo 2005 n. 82.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Padova, 03/07/2024....

Per il Comitato "spontaneo" Cittadini di Granze di Camin

Il Sig. Tono Diego



Firma apposta alla presenza della dipendente comunale addetta su presentazione di un documento di riconoscimento valido.

Per il Settore Servizi Demografici, Cimiteriali e Quartieri

Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali

Per il Settore Gabinetto del Sindaco

Il Funzionario con E.Q.O.

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

Estremi del documento di riconoscimento del Sig. Tono
[REDACTED]

Padova, 3 luglio 2014



ALLEGATO 1

Informazioni e prescrizioni in materia di sicurezza
Patto di collaborazione relativo al Cimitero di Granze di Camin

Informazioni generali sul Cimitero e sulle dotazioni

Il Cimitero di Granze non è dotato di illuminazione, né di servizi igienici.

Il cancello è dotato di impianto di apertura/chiusura automatizzata, con sistema che consente l'apertura elettrica dall'interno in caso di necessità. Il timer per l'apertura e la chiusura è regolato automaticamente sugli orari previsti dal Regolamento, che cambiano a seconda della stagionalità. Gli orari sono esposti all'esterno del cimitero, in prossimità dell'unico cancello di accesso.

È presente una fontanella per l'erogazione dell'acqua.

Informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza

È opportuno che le attività siano svolte sempre da almeno due persone in contemporanea, dotate di telefono mobile.

Nel periodo estivo, evitare le ore più calde della giornata e le ore più fredde nel periodo invernale; evitare di eseguire attività in caso di maltempo.

In caso di pericolo, telefonare al pronto intervento della Polizia Locale n. 049 820 5100, al 112 (Carabinieri) o 113 (Polizia).

In caso di malessere o condizioni fisiche non ottimali, astenersi da iniziare o proseguire l'attività; il numero per il pronto intervento sanitario è il 118.

Non utilizzare scale, ponteggi o trabattelli per eseguire interventi in quota.

Utilizzare i guanti messi a disposizione del Comune e gli altri D.P.I. forniti, a seconda del tipo di attività.

In caso di presenza all'interno del Cimitero di operatori di ditte incaricate dall'Amministrazione o da privati per l'esecuzione di attività specifiche (es. sepolture o dissepolture; attività lapidea; attività manutentiva in genere) mantenersi a distanza di sicurezza dalle/dagli operatrici/operatori per evitare rischi da interferenza ed eventualmente interrompere o sospendere l'attività per il tempo necessario.

Non operare in prossimità di visitatrici e visitatori.

Non lasciare attrezzatura o materiali incustoditi che possano costituire intralcio o pericolo per le visitatrici e i visitatori e per le volontarie e i volontari stessi. Riporre in luogo sicuro le attrezzature anche in caso di brevi sospensioni temporanee dell'attività.